

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE DELL'AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA RELATIVO AL QUADRIENNIO 2002-2005

Premesso che la presente ipotesi di contratto integrativo nazionale, si riferisce agli istituti contrattuali previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), del C.C.N.L., sottoscritto l'11 aprile 2006, per il personale dell'area V della dirigenza scolastica con esclusione dei dirigenti delle istituzioni del Comparto A.F.A.M. per i quali la relativa contrattazione dovrà svolgersi presso il competente Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle risorse indicate nelle allegate tabelle;

Premesso, inoltre, che, al fine di consentire le operazioni preordinate al regolare avvio dell'anno scolastico, in data 25 maggio 2006 è stato sottoscritto il C.I.N. concernente il conferimento ed il mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2006/07 (art. 4, comma 1, lett. e) del C.C.N.L.;

l'anno 2006, il giorno 21 del mese di luglio, in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione, in sede di negoziazione integrativa nazionale

tra

la delegazione di parte pubblica, costituita con D.M. n. 83 del 1°12.2004, trattante per la contrattazione integrativa a livello nazionale

e

i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11 aprile 2006,

viene sottoscritta l'ipotesi di Contratto integrativo nazionale relativa al personale dell'area V della dirigenza scolastica per il periodo 1.9.2002/31.12.2005, suddiviso come segue:

Capo I - criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e aggiornamento;

Capo II - determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;

Capo III - determinazione dei fondi di posizione e di risultato;

Capo IV - criteri per la concessione dei congedi di cui all'art. 24, commi 4 e 5, del C.C.N.L.

CAPO I

Art. 1

Criteria generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e aggiornamento

1. Ai sensi dell'art. 21 comma 5 del C.C.N.L., il Ministero definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei Dirigenti Scolastici.
Almeno l'80% delle risorse di cui al comma precedente viene assegnato agli Uffici Scolastici Regionali sulla base del numero dei Dirigenti Scolastici in servizio in ciascuna regione.
Le somme destinate alla formazione dei Dirigenti Scolastici e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo, nell'esercizio successivo, con la stessa destinazione ed incrementeranno la disponibilità delle risorse.
2. Tutte le attività formative destinate ai Dirigenti Scolastici hanno l'obiettivo di promuovere e sviluppare il loro patrimonio di competenze, finalizzato all'accrescimento dell'efficienza/efficacia della struttura e del miglioramento della qualità dei servizi resi, nonché di rafforzare comportamenti innovativi di leadership educativa e organizzativa, privilegiando metodologie che valorizzino il ruolo attivo degli stessi Dirigenti in formazione. Le attività formative riguardano anche i Dirigenti Scolastici di cui all'art. 13 del C.C.N.L..
3. Le iniziative formative sono realizzate dall'Amministrazione, da singole scuole o reti di scuole, da altri Enti, dalle Università, da soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze) da agenzie private specializzate nel settore e da associazioni professionali accreditate e qualificate, che possono operare anche d'intesa tra loro.
Potranno essere, inoltre, utilizzati i materiali formativi preordinati a livello nazionale, presenti nell'ambiente di apprendimento dedicato sulle piattaforme TRAMPI e I.N.D.I.R.E..
Le iniziative di formazione organizzate dall'Amministrazione per i Dirigenti Scolastici sono aperte anche ai Presidi incaricati.
4. Va favorita l'attività di auto-formazione/aggiornamento secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 21 del C.C.N.L.: a tal fine la partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi anche individuali e/o di gruppi autogestiti, viene comunicata dai Dirigenti Scolastici all'Amministrazione con congruo anticipo e si intende autorizzata se non esplicitamente e motivatamente negata o rinviata. Iniziative specifiche, da finanziare con appositi stanziamenti, saranno messe in atto per la formazione dei Dirigenti Scolastici che faranno parte dei nuclei di valutazione previsti dal comma 5 dell'art. 20 del C.C.N.L.
5. Gli obiettivi formativi prioritari dovranno essere attinenti a: valorizzazione dell'auto-aggiornamento; cultura e tecniche della valutazione; profili ed aspetti problematici inerenti la complessità della gestione delle istituzioni scolastiche autonome; problematiche gestionali e ricadute organizzative e contrattuali derivanti dall'attuazione dei processi innovativi.
Le iniziative di formazione dovranno promuovere e sostenere la leadership educativa ed organizzativa, la cultura della qualità e la cultura della valutazione.

6. Le attività di formazione e aggiornamento saranno oggetto di apposite azioni di monitoraggio nell'ambito dell'Ente bilaterale di cui all'articolo 21 comma 11 del C.C.N.L., per la cui istituzione sarà costituita la Commissione paritetica di studio di cui all'ultimo periodo del citato comma 11.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 53/2000, devono essere previsti corsi di formazione per i Dirigenti che riprendono l'attività lavorativa nella scuola dopo periodi di assenza molto lunghi.
7. In sede di Contrattazione integrativa regionale, da attivarsi entro 60 giorni dalla conclusione della Contrattazione integrativa nazionale, saranno definiti criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dalla Direzione scolastica regionale a livello locale, nonché le tipologie di attività di auto-aggiornamento, individuali e/o di gruppi auto-gestiti, per le quali è previsto il rimborso delle spese documentate.
Saranno disciplinate inoltre le procedure di accoglimento delle domande di congedi non retribuiti per la formazione (art 5 della legge 53/00) e le modalità di partecipazione ai corsi di formazione dei dirigenti che riprendono l'attività lavorativa nella scuola dopo lunga sospensione.
8. Le disposizioni di cui al presente Capo integrano, per l'a.s. 2006/2007, in quanto compatibili, quelle già definite con la direttiva n. 34, del 5 aprile 2006, registrata alla Corte dei Conti in data 2 maggio 2006, reg. 2, foglio 4.

CAPO II

Art. 2

Determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi

1. Rimangono in vigore tutti gli emolumenti per incarichi aggiuntivi obbligatori attualmente previsti da specifiche disposizioni di legge.
2. Al Dirigente cui è affidata una reggenza, in aggiunta all'indennità di cui all'art. 43, comma 1, lettera i) e in applicazione dell'art. 57, comma 3 del C.C.N.L., viene corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari all'80% della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza.
L'importo, determinato in relazione alla durata della reggenza, sarà corrisposto in un'unica soluzione annuale da imputare all'esercizio finanziario dell'anno di liquidazione; si considera pari ad un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni.
3. Il compenso per la partecipazione ai lavori del nucleo di valutazione previsto dall'articolo 20 del C.C.N.L. sarà determinato in sede di successiva contrattazione nazionale, non appena saranno rese note le relative disponibilità.
4. Nel caso in cui il Dirigente Scolastico svolga un incarico nell'ambito di iniziative o progetti decisi e finanziati da Amministrazioni od Enti, pubblici o privati, nazionali o comunitari, le cui ricadute gravano sui dirigenti scolastici, si attiverà la Contrattazione Integrativa di livello nazionale o regionale per determinare i compensi da definire in sede di convenzione tra Ministero della pubblica istruzione, Uffici Scolastici Regionali o istituzioni scolastiche ed Amministrazioni od enti decisori e finanziatori.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, i compensi relativi alle attività connesse all'E.D.A. e alla Terza Area degli Istituti professionali sono pari al 2% delle somme a tal fine stanziata e, comunque, ad un importo annuo non inferiore a € 500,00 (Euro cinquecento/00) e non superiore a € 2.000,00 (Euro duemila/00).

La liquidazione dei compensi in esame è correlata alla preventiva modifica dei provvedimenti che allo stato legittimano i pagamenti sui fondi relativi all'E.D.A. e alla Terza area, inserendo tra gli obiettivi di progetto - in linea con l'interpretazione fornita dall'ARAN, nota 6455 del 19/7/06 - anche il riconoscimento della liquidazione dei relativi suindicati incarichi aggiuntivi per i dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L..

CAPO III

Art. 3

Determinazione dei fondi di posizione e di risultato

Risorse finanziarie per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato

1. I Fondi regionali, costituiti in prima applicazione con il C.I.N. del 2002 al fine di provvedere alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, hanno natura permanente. L'ammontare dei fondi viene rideterminato annualmente in sede di contrattazione integrativa nazionale o regionale e rimane comunque invariato fino a nuova determinazione.
2. L'ammontare dei fondi è pari a quanto stabilito dalla tabella allegata al C.I.N. del 23.9.2002, depurato dell'importo della R.I.A. dei pensionati, integrato dagli stanziamenti di cui ai commi seguenti. Per l'anno 2002, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 11.4.2006, il fondo viene altresì integrato con l'importo di 258,23 euro pro-capite accantonato nel 2001 e non recuperato per la sottoscrizione dell'assicurazione a favore dei dirigenti scolastici e non utilizzata. Per gli anni successivi al 2002 non si dà luogo ad ulteriori accantonamenti relativi all'importo assicurativo.
3. I fondi sono incrementati in modo permanente dei seguenti importi annuali, al netto degli oneri riflessi:
 - dall'1.1.2002, € 489.424,00;
 - dall'1.1.2003, € 6.980.410,00;
 - dall'1.1.2004, € 2.123.940,00;
 - dall'1.1.2005, € 1.699.152,00
 - dal 31.12.2005, € 3.929.289,00.

I finanziamenti di cui sopra, detratti gli incrementi contrattuali relativi ai dirigenti delle istituzioni del Comparto A.F.A.M., vengono suddivisi per regione come dalle allegatte tabelle.

4. Per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006, i fondi sono incrementati in modo permanente della R.I.A. dei pensionati, come da tabelle allegate.
A decorrere dal 2007, i fondi regionali sono incrementati annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno per disposizione degli UU.SS.RR., previa contrattazione integrativa regionale, di un importo corrispondente:

A) Alla quota di R.I.A. non percepita dai dirigenti della regione cessati dal servizio nell'anno precedente

B) Alla quota di R.I.A. dell'anno ancora antecedente non assegnata in precedenza. Per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006, i fondi sono incrementati in modo permanente della R.I.A. dei pensionati, come da tabelle allegate.

5. A decorrere dal 23.9.2002 - data di sottoscrizione del primo C.I.N. - i fondi sono, altresì, incrementati annualmente per disposizione degliUSR, previa contrattazione integrativa regionale, con effetto per il solo esercizio finanziario di riferimento, delle quote del 20% o del 70% degli emolumenti per incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti della regione e delle eventuali economie registrate nell'esercizio finanziario precedente, così come certificate nel Registro di Utilizzazione del fondo regionale.
6. L'ammontare dei fondi regionali dal 2002 al 2006, così come determinati in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti e in rapporto al numero dei dirigenti scolastici in servizio nelle varie regioni, è indicato nelle allegate tabelle, che fanno parte integrante del presente contratto integrativo.

Art. 4

Utilizzazione dei fondi regionali

1. I fondi regionali sono destinati per l'85% del loro ammontare alla corresponsione della retribuzione di posizione e per il 15% alla corresponsione della retribuzione di risultato, ivi compresa l'eventuale retribuzione per la reggenza di cui all'art. 57, comma 3, del C.C.N.L..
2. Ogni incremento del fondo è ripartito fra i due istituti retributivi secondo le aliquote percentuali di cui al comma 1.
3. Entrambe le quote dei fondi debbono essere integralmente utilizzate in ciascun anno scolastico. Le eventuali economie che si dovessero realizzare per qualsiasi motivo contribuiscono ad incrementare il fondo regionale dell'anno successivo.
4. In sede di contrattazione integrativa regionale, da avviarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno una volta espletati da parte dell'Amministrazione gli adempimenti di cui all'articolo precedente, sono definiti i valori economici dell'intera retribuzione di posizione, distinguendo tra quota fissa e quota variabile, mensilmente, per tredici mensilità, in rapporto al numero di dirigenti in servizio e tenendo conto delle cessazioni dal servizio e della conclusione di eventuali procedure di reclutamento.
5. Gli importi della retribuzione di posizione restano invariati fino a nuova determinazione dei fondi regionali e conseguente loro ridefinizione.
6. In prima applicazione, per gli anni 2002, 2003 e 2004, va prioritariamente attribuito a tutti i dirigenti in servizio l'incremento della quota fissa stabilito dal C.C.N.L. e già corrisposto.
7. La retribuzione di risultato è corrisposta mensilmente, per tredici mensilità, salvo diversa determinazione assunta in sede di contrattazione integrativa regionale.
8. Ai Dirigenti Scolastici coinvolti in processi di ristrutturazione della rete scolastica a cui è stata assegnata una sede di fascia inferiore alla precedente è assicurata la retribuzione di posizione in godimento fino a conferimento di nuovo incarico e comunque per un triennio in caso di permanenza nella stessa sede risultante dalla ristrutturazione.

9. L'importo della retribuzione di posizione in atto percepita dal personale di cui all'art. 13 del C.C.N.L., se superiore a quello della sede di incarico nominale, rimane pari a quello in godimento, fino a nuovo conferimento di incarico e comunque per un triennio, in caso di mancato mutamento di incarico. In caso di rientro in servizio di detto personale, l'importo della retribuzione rimane pari a quello in godimento fino a conferimento di nuovo incarico e comunque per un triennio, qualora non venga assegnata una sede che comporti una retribuzione di posizione almeno di pari importo.
10. Al Dirigente Scolastico, la cui sede venga collocata, in pendenza di incarico, in fascia inferiore, va mantenuta la retribuzione di posizione in godimento per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.

CAPO IV

Art. 5

Criteri per la concessione dei congedi non retribuiti per la formazione (art. 24 commi 4 e 5)

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 53/2000 i Dirigenti Scolastici con anzianità di servizio di almeno 5 anni possono richiedere congedi non retribuiti per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale in servizio, presente al 31 dicembre di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I Dirigenti interessati di cui al comma 1 presentano una specifica domanda al Direttore regionale contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista dalla stessa. Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività formative.
3. La contrattazione integrativa regionale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del C.C.N.L., stabilirà le procedure di accoglimento delle domande.
4. I criteri, da prendere in considerazione esclusivamente in caso di concorrenza maggiore della percentuale prevista dal C.C.N.L. e fermo restando che l'Amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi ai sensi del comma 6 dell'articolo 24 del C.C.N.L. per la concessione dei congedi non retribuiti per la formazione sono i seguenti:
 - precedenza per l'interessato che non ha ancora fruito di tale tipologia di congedo;
 - coerenza del contenuto della formazione con le funzioni dirigenziali;
 - rotazione fra gli interessati.

PARTE PUBBLICA

F.to CAPO
F.to COSENTINO
F.to SANTILLI
F.to RAIETA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

F.to FLC-CGIL
F.to CISL-SCUOLA
F.to SNALS
F.to CIDA-ANP

Roma, 21 luglio 2006

NOTE A VERBALE

DICHIARAZIONE A VERBALE SUL CALCOLO DELLA PENSIONE

L'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali concordano di verificare al più presto la congruenza delle procedure informatiche con cui viene calcolata la base pensionabile dei dirigenti delle istituzioni scolastiche con le disposizioni di legge e contrattuali. Concordano, inoltre, di apportare le opportune modifiche, nel caso se ne ravvisasse la necessità.

Parte Pubblica: CAPO - COSENTINO - SANTILLI - RAIETA

Organizzazioni sindacali: FLC CGIL - CISL SCUOLA - SNALS CONFESAL - CIDA ANP

DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FLC CGIL, CISL SCUOLA, SNALS CONFESAL e CIDA ANP SUL REPERIMENTO DELLE RISORSE RELATIVE AI COMPENSI DEGLI INCARICHI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI TUTTORA NON RETRIBUITI

Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, SNALS CONFESAL e CIDA ANP sottolineano la necessità di individuare una soluzione al problema della insussistenza di un compenso per lo svolgimento di taluni incarichi aggiuntivi obbligatori di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 11.4.2006, quali gli esami di stato di licenza media o la funzione di commissario governativo

FLC CGIL - CISL SCUOLA - SNALS CONFESAL - CIDA ANP

DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FLC CGIL, CISL SCUOLA, SNALS CONFESAL e CIDA ANP SUI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE REGGENZE

Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, SNALS CONFESAL e CIDA ANP sottolineano la necessità di individuare orientamenti comuni generali, come di seguito elencati, validi su tutto il territorio nazionale relativamente ai criteri di conferimento delle reggenze, fatto salvo il diritto di informazione a livello regionale previsto dall'art. 5, comma 2, del C.C.N.L.

1. Le Direzioni degli Uffici Scolastici Regionali renderanno pubblici gli elenchi delle scuole da assegnare a reggenza e chiederanno ai Dirigenti Scolastici la disponibilità ad assumere tale incarico aggiuntivo.
2. Fra il personale di cui al comma precedente si darà priorità nell'assegnazione delle reggenze al Dirigente con maggiore esperienza nel medesimo settore formativo, la viciniorietà a dimensione distrettuale, la maggiore anzianità di servizio.
3. Ove non dovesse rivelarsi sufficiente il numero del personale richiedente la reggenza, si procederà nell'assegnazione della stessa dando priorità innanzitutto al Dirigente Scolastico che non ha ancora ricoperto tale incarico aggiuntivo, alla maggiore esperienza nel medesimo settore formativo, alla viciniorietà distrettuale, alla minore anzianità di servizio, alla minore età anagrafica.
4. Il diniego di assegnazione della reggenza, se richiesto dall'interessato, sarà motivato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.

FLC CGIL - CISL SCUOLA - SNALS CONFESAL - CIDA ANP